

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**de GHISLANZONI CARDOLI, MISURACA, LOSURDO, VASCON,
PERETTI, SCALTRITTI, COLLAVINI, FATUZZO, GERACI, JACINI,
LA GRUA, MARINELLO, MASINI, MEROI, PATARINO, RICCIUTI,
ROMELE, VILLANI MIGLIETTA, ZAMA, ZANETTA**

Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza agricola
e ambientale e salvaguardia dell'ape italiana

Presentata il 14 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'apicoltura italiana costituisce, anche sotto il profilo storico, un ricco e prestigioso patrimonio zootecnico, economico, tecnico-scientifico e culturale. Tale era l'importanza che già il comparto rivestiva all'inizio del 1900 da indurre il legislatore a prevedere specifici rimandi normativi nello stesso codice civile.

Azioni propedeutiche, queste, alla graduale acquisizione, da parte del settore apistico nazionale, di una levatura che già negli anni venti indusse lo Stato italiano ad affidare le competenze relative al comparto al Ministero dell'economia nazionale: obiettivo principale, all'epoca in cui i primi interventi legislativi, e anche gli ultimi, furono promulgati a livello nazionale, fu quello di dare dignità alla con-

duzione delle api, intese come fonte di reddito e di prodotti di eccellente livello qualitativo, e di difendere le specifiche peculiarità dell'apicoltura italiana e dei suoi sostenitori, riconoscendo a tutti i livelli il ruolo fondamentale di questo insetto per l'intera economia del Paese.

Le specifiche competenze, per il coordinamento e l'ordinato assetto del settore, affidate all'epoca ai consorzi apistici obbligatori, non hanno trovato negli anni a seguire — in carenza di ogni azione di sostegno e compensazione a favore del settore, delle sue realtà associative e degli operatori che in esse si sono riconosciuti — un terreno fertile alla crescita che pure il settore invocava e meritava grazie alle sue straordinarie potenzialità.

Nel frattempo, in esclusivo spirito di servizio alla causa apistica, gli apicoltori italiani hanno tenuta viva la forza e l'esperienza di un allevamento che pure ha trovato il modo di esprimersi, svilupparsi e affermarsi sul piano nazionale, europeo ed internazionale. Oggi il comparto apistico nazionale vanta eccellenti primati ed è conosciuto ed apprezzato ovunque nel mondo. Le nostre produzioni sono ineguagliabili sotto il profilo qualitativo, l'*apis mellifera ligustica* è universalmente riconosciuta come la migliore ape del mondo, le aziende produttrici di materiali e tecnologie apistiche si pongono a livelli di vertice sulla scena internazionale, è sempre crescente la quota di prodotti apistici destinati ai mercati internazionali, le stesse realtà associative sopravvivono grazie ad una esemplare ed ineguagliabile opera di volontariato degli apicoltori.

La Federazione apicoltori italiani, prima organizzazione di rappresentanza del mondo apistico, così come le altre realtà nazionali — unioni nazionali e cooperative — stima che in Italia operino circa 75.000 apicoltori. Il patrimonio apistico nazionale raggiunge 1.100.000 unità produttive, gli alveari, e si attesta ai primi posti della graduatoria dei Paesi aderenti all'Unione europea. Le nostre risorse mellifere, la flora appetita dalle api, assicurano pascoli di esclusivo valore per le produzioni di ben 30 diverse varietà di miele monoflora: un primato, anche questo, ascrivibile al solo nostro Paese!

In questi ultimi anni il settore ha vissuto momenti di grande disagio: il continuo flusso delle importazioni di miele da Paesi terzi, non sempre di eccellente qualità, il desiderio di avviare piani di ibridazione dell'ape italiana con altri patrimoni genetici, le nuove emergenze climatiche ed ambientali, il diffondersi di parassiti introdotti attraverso la sconosciuta e incontrollata importazione di api, hanno rischiato di prostrare fino a livelli mai raggiunti in precedenza il settore.

La conseguenza è ben visibile se si considera il solo parametro socio-economico del settore: l'età media degli operatori apistici è tra le più elevate di tutta

l'Unione europea, il ricambio generazionale è ritardato dalla confusione e dalla incertezza normativa, le zone montane, luogo di tradizionale insediamento degli apicoltori, hanno assistito ad un graduale e sistematico esodo, con incalcolabili conseguenze per l'apicoltura e per la stessa agricoltura che, dal ruolo delle api, deriva ogni anno un incremento produttivo — determinato dal noto fenomeno dell'impollinazione delle colture ortofrutticole e sementiere — superiore ai 2 miliardi e 500 milioni di euro per ogni campagna produttiva.

Si ritiene, pertanto, di valenza strategica per l'intero settore apistico italiano, così come pure per l'agricoltura e per i principali *habitat* naturali che ne traggono sostanziale giovamento sul piano economico, qualitativo ed ambientale, l'adozione di un provvedimento che vuole essere promotore di nuove risorse per il settore, garante di una ordinata e attenta programmazione delle attività che in esso si esprimono, caposaldo per una politica volta a dare rinnovato slancio ad un segmento solo apparentemente « minore » della nostra realtà agricola nazionale e di quella ambientale.

Si aggiunga a questo la inderogabile necessità, di rimodulare ogni azione a sostegno dell'apicoltura italiana nel quadro dei nuovi indirizzi della politica agricola comunitaria che vedono sempre più l'apicoltura legata allo spirito della polifunzionalità aziendale, del mantenimento degli insediamenti rurali, della tutela degli equilibri ambientali, della valorizzazione delle zone svantaggiate e montane e dell'inserimento agevolato dei giovani alle prevedibili occasioni professionali che ne deriveranno.

Una apicoltura pertanto non solo legata alla economia dei prodotti che da essa ci giungono, ma ancora più intimamente relazionata con ambiti e andamenti legati ad ambiente e territorio e che nell'ape vedono il suo più sconosciuto e prezioso, al tempo stesso, elemento di salvaguardia.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agri-

colo. Con l'articolo 2 si definisce tale attività legandola inequivocabilmente alla conduzione zootecnica delle api. Con l'articolo 3 si definiscono i prodotti apistici, mentre l'articolo 4 definisce l'apicoltore professionista vincolandolo all'esercizio dell'attività a titolo principale, concetto che richiama la professionalità, il tempo dedicato ed il reddito derivante. L'articolo 5 definisce il programma apistico-ambientale individuando il complesso di materie più importanti per il settore. L'articolo 6 concerne la salvaguardia dell'ape italiana, mentre l'articolo 7

concerne le risorse nettariifere. L'articolo 8 definisce le distanze per gli alveari, mentre l'articolo 9 riconosce l'attività di impollinazione come attività agricola. L'articolo 10 delega il Governo all'istituzione dell'anagrafe nazionale apistica, mentre l'articolo 11 tende a rivedere la normativa in materia di polizia veterinaria a fini di prevenzione sanitaria garantendo comunque agli apicoltori indennizzi in caso di abbattimento a fini di prevenzione sanitaria. Con l'articolo 12 si individua un adeguato intervento finanziario per il settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo, utile per l'agricoltura in generale e per la conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia della razza di ape italiana *Apis mellifera Ligustica* S. La legge garantisce inoltre la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di confine.

2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Apicoltura).

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. La detenzione di un alveare comporta nei confronti del detentore, l'attribuzione figurativa, a tutti gli effetti, di una giornata di lavoro l'anno.

ART. 3.

(Prodotti apistici).

1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, la propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) arnia: il contenitore per api;
- b) arnia razionale: il contenitore per api e favi mobili;
- c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;
- d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- e) apiario: un insieme unitario di alveari;
- f) postazione: sito di un apiario;
- g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

ART. 4.

(Apicoltore professionista).

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È apicoltore professionista l'imprenditore che esercita l'attività di cui all'articolo 2 a titolo principale.

ART. 5.

(Programma apistico-ambientale).

1. Al fine dell'incremento della razionale utilizzazione delle risorse floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori professionisti, con le organiz-

zazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le organizzazioni nazionali dei consumatori, adotta, in coerenza con la programmazione generale, un documento programmatico apistico-ambientale, contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) tutela dei prodotti tipici di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e del miele prodotto secondo il metodo di conduzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 804/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, e successive modificazioni;

c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica d'intesa con le organizzazioni apistiche;

d) qualificazione tecnico-professionale degli apicoltori anche attraverso attività promozionali e divulgative;

e) sostegno delle forme associative tra apicoltori;

f) individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura;

g) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

h) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;

i) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

l) tutela e sviluppo delle *cultivar* delle essenze nettarifere;

m) determinazione degli interventi di risanamento e controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

n) potenziamento ed incentivazione dei controlli sui prodotti apistici di origine nazionale, comunitaria ed extracomunitaria;

o) preparazione del personale tecnico delle organizzazioni ed associazioni degli apicoltori per fornire assistenza tecnica e sanitaria;

p) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana, *Apis mellifera Ligustica S.*, ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da parchi di selezione genetica;

q) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

r) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

s) introduzione di programmi didattico-apistici nelle scuole dell'obbligo e negli istituti tecnici e di formazione professionale.

2. Il documento programmatico di cui al comma 1, di durata triennale, può essere adeguato ogni anno con le medesime procedure con le quali è adottato ed è costituito:

a) dal programma apistico-ambientale predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa concertazione con le organizzazioni nazionali degli apicoltori e degli apicoltori professionisti, con le organizzazioni professionali agricole e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello nazionale;

b) dai programmi interregionali o da azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma cofinanziata;

c) dalle attività da realizzare dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

ART. 6.

(Salvaguardia dell'ape italiana).

1. Al fine di proteggere le biodiversità e di evitare l'introduzione nel territorio nazionale di colonie di api con patrimonio genetico totalmente incompatibile con il nostro clima, con il rischio di importare patologie gravi ed in conformità all'esigenza di sicurezza ambientale, è vietata l'introduzione in Italia di api regine di razze straniere.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un fondo per lo sviluppo dei programmi organici di selezione apistica al fine di mantenere gli *standard* di razza dell'*Apis mellifera Ligustica S.*, in considerazione delle sue doti di mansuetudine, resistenza, produttività e adattamento ambientale.

ART. 7.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e la propoli sono risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura delle api.

2. Al fine di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, incentivano la conduzione zootecnica delle api ivi compresa la pratica del nomadismo.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, nonché la messa a dimora di essenze e colture a prevalente interesse mellifero.

ART. 8.

(Distanze per gli alveari).

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 896-bis. — *(Distanze per gli alveari).* — 1. Gli alveari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private ».

ART. 9.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione).

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti come attività agricola. Essa è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore. Nel caso in cui l'attività di impollinazione sia svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore è attribuito un reddito agrario corrispondente alla qualità e alle classi di terreno oggetto dell'attività di impollinazione, rapportato alla durata della medesima. Sono consentiti all'apicoltore l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

ART. 10.

(Anagrafe nazionale apistica).

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, la quale ne dà comunicazione, conformemente alla disciplina regionale, ove presente, all'anagrafe nazionale apistica di cui al comma 3.

3. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono disciplinate l'istituzione e la tenuta, presso il Ministero della salute, dell'anagrafe nazionale apistica, a fini di monitoraggio e controllo sanitario, nonché le relative modalità di funzionamento.

ART. 11.

(Delega in materia di polizia veterinaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia veterinaria all'evolversi delle patologie dell'alveare ed ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta alle malattie delle api, al fine di facilitarne la conduzione zootecnica, anche modificando la disciplina in materia di polizia veterinaria prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e garantendo, comunque, l'indennizzo per gli alveari abbattuti a fini di prevenzione sanitaria.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0023210